



COMUNE DI GROSSETO
Settore Servizi per il cittadino e la famiglia
Servizio Sociale

**BANDO INTEGRATIVO PER L' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA 2022**

Indetto ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. n. 02 del 02.01.2019 per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Grosseto, nel rispetto del regolamento per l'assegnazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato dal LODE Grossetano e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n° 448/2019.

IL DIRIGENTE

in attuazione della propria Determinazione Dirigenziale 578 del 22/03/2022.

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico per l'integrazione della graduatoria generale, di cui al bando pubblicato in data 13.01.2020.

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di Alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro i quali, già collocati in detta graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, **in questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire la precedente.**

** Si tenga conto che con le modifiche apportate alla L.R. n. 2/2019 dalla L.R. n. 35/2021, sono cambiati i criteri per le condizioni di storicità di presenza (punto c1 dell'allegato B della L.R. 2/2019).*

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

A) a norma dell'allegato A della L.R. n. 02/2019, per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Grosseto;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa;

c) situazione economica tale da non consentire nel suddetto ambito territoriale l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale



situazione reddituale, deve risultare non superiore alla soglia di **16.500 euro** di valore ISEE. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta di strada più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia).

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 8.

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25,000,00 euro. Tale disposizione non si applica in casi di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore immobili Estero)

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo familiare è proprietario di un solo immobile e ricorrono le fattispecie previste dalla L.R.T. 02/2019 – Allegato A.

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.00,00 euro.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri salvo che costituiscono beni strumentali dell'azienda.

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f) non superamento del limite di 40,000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1)

N.B. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando."

L.R.T. 35/2021

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei



casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett b), c), d), ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;

I requisiti sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle precedenti lettere a) - b) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

B) Ai fini del presente bando di concorso il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati ed i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n 76.
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi.

Possono **non essere inclusi** nella domanda ovvero **presentare domanda distinta** i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more-uxorio anagraficamente conviventi **da almeno 2 anni** ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito elencati, che dovranno compilare e allegare alla domanda il relativo allegato:

- a) i componenti di coppia di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 **Domanda on line**

La domanda ON-LINE dovrà essere correttamente compilata in tutte le sue parti con riferimento al richiedente ed a tutti i componenti del nucleo familiare con cui lo stesso intende partecipare al bando;



Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

Relativamente alla dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, si precisa che il richiedente è tenuto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla ricevuta della domanda di partecipazione al bando a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, in caso di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 ovvero in caso di assegnazione degli alloggi ERP:

A) Documentazione indispensabile ai fini della corretta compilazione della domanda:

- attestazione ISEE di tutti i componenti del nucleo familiare (da caricare nel relativo spazio)
- dati catastali relativi alle eventuali proprietà immobiliari in Italia o all'Estero (per la compilazione on line dei relativi allegati)
- copia del libretto di circolazione di autoveicoli di proprietà di ciascun componente del nucleo familiare da inserire nell'apposito spazio

QUALORA SUSSISTANO LE FATTISPECIE PREVISTE PER LA NON APPLICAZIONE DELLE LETTERE d1- d2- f) ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE:

- provvedimento di separazione personale dei coniugi o sentenza di divorzio con passaggio in giudicato che definisce l'assegnazione della casa coniugale, in caso di immobile che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di separazione o di sentenza di divorzio
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile
- provvedimento di pignoramento, emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c., dell'abitazione di proprietà.

AVVERTENZE SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

La documentazione richiesta, da presentare unitamente alla domanda, dovrà essere costituita da file di formato **pdf, jpg o jpeg** da inserire direttamente nelle apposite sezioni della procedura on-line. È fortemente consigliato utilizzare nomi di file al massimo di 20 caratteri (cui si aggiunge l'estensione PDF, JPG, JPEG) evitando l'utilizzo di caratteri speciali (accenti, apostrofi, trattini o altri segni di punteggiatura). Una denominazione più lunga o la presenza di caratteri speciali potrebbero compromettere la corretta acquisizione dei file da parte del sistema. Si consiglia, inoltre, di non allegare file di dimensione superiore a 4 Mb.

Se l'allegato richiesto è il modulo pdf editabile e scaricabile dalla piattaforma telematica, accertarsi di aver salvato e inserito l'allegato compilato.

Art. 3

MODALITÀ' DI AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA ESCLUSIONE



Il richiedente con la compilazione della domanda on line ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. a del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 4

Formazione e pubblicazione della graduatoria - Opposizioni

A - Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Attribuendo i relativi punteggi.

B- Formazione della graduatoria.

Graduatoria generale provvisoria.

Il Comune entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, salvo proroghe, procede all'adozione della **graduatoria provvisoria** secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di cui all'allegato B) della L.R. 02/2019.

L'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi; dell'avviso di approvazione della graduatoria verrà data adeguata pubblicità.

Opposizioni

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line gli interessati possono presentare opposizione all'Amministrazione Comunale avverso la graduatoria stessa.

Le opposizioni possono essere inoltrate via PEC a comune.grosseto@postacert.toscana.it ovvero consegnate a mano al Servizio Servizi sociali negli orari di apertura al pubblico secondo le modalità e con i moduli specificati con successivo avviso pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata [Bandi e graduatorie Politiche della Casa e del Sociale](#).

Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione Comunale Alloggi, entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni stesse.

Graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva viene redatta tenendo conto dell'esito dei ricorsi eventualmente presentati avverso quella provvisoria. Nel caso in cui vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A), paragrafo 2, lett.c). In caso di parità anche della situazione economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane. Qualora anche tale valore sia identico si procederà, per l'approvazione della graduatoria definitiva, con sorteggio pubblico effettuato dalla Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Pubblicazione graduatorie

Il Comune di Grosseto **non invierà** comunicazioni personali ai soggetti richiedenti; le graduatorie ed i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata [Bandi e graduatorie Politiche della Casa e del Sociale](#). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti



gli effetti.

Le graduatorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente è indicato nella ricevuta inviata in formato pdf via e-mail una volta inserita ed inviata la domanda online.

Art. 5

Punteggi di selezione delle domande.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima INPS, pensione di invalidità. **punti 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis:

punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da almeno due anni, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando;

punti 1;

- con uno o più figli minori a carico:

punti 2.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo (34°) anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67% **punti 1;**

- età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni riconosciuto invalido in misura pari al 100%

punti 2;

- età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni

punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4;**

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**



- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico:

punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o in affidamento preadottivo a carico:

punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis:

punti 4

a-8. Richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli

punti 1

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6**.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1 permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1 agli uffici comunali competenti ed alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2 abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3 abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, : **punti 3.**

b-4 abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito e regolarmente corrisposto sia:

superiore ad un terzo del reddito imponibile

punti 3

uguale o superiore al 50% del reddito imponibile

punti 4

Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

b-5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2.**

b-6 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile **punti 2**

Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nel Comune di Grosseto, alla data di pubblicazione del bando:



da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 1;
da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 2;
da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 3
da almeno 15 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 3,5
da almeno 20 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 4

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i **6 punti**.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente.

Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3 periodo di contribuzione al Fondo GESCAL

non inferiore ad anni 5

punti 1;

non inferiore ad anni 10

punti 2;

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP..

Informazioni, dichiarazioni e/o documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio (da caricare negli appositi spazi)

reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.

coabitazione: dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia (o la convivenza more uxorio) convive con altro nucleo familiare. **(ALLEGATO b-6)**

invalidità: certificato da parte dell'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido ai sensi della normativa vigente.

invalidità con assistenza: certificato da parte dell'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

assegno di mantenimento: dichiarazione attestante che il richiedente separato o divorziato legalmente debba corrispondere, con l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria, un assegno mensile di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli **(ALLEGATO a-8)**

pendolarismo: dichiarazione attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro sito nel Comune di Grosseto ed il luogo di residenza superiore ai KM 70 ;

alloggio improprio: attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione (avente caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta e effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

barriere architettoniche: relazione tecnica relativa ad abitazione in alloggio avente barriere



architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;

alloggio precario: dichiarazione attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici. **(in caso di appartamento privato allegare documentazione)**

incidenza canone locazione: dichiarazione da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, regolarmente registrato e corrisposto, riferito all'anno di produzione del reddito, sia superiore ad almeno un terzo del reddito imponibile

sfratto: dichiarazioni attestanti la presenza **di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole (in caso di morosità incolpevole allegare documentazione¹)**, come definita dall'art. 14, comma 3, della L.R.T. 02/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.

sovraffollamento: certificazione A.S.L. o relazione tecnica asseverata, attestante la condizione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile.

anzianità di presenza: dichiarazione attestante la presenza continuativa del ricorrente nella graduatoria comunale oppure attestante la presenza continuativa del richiedente in alloggio ERP con utilizzo autorizzato

residenza anagrafica/lavorativa pluriennale: dichiarazione attestante la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente della nucleo familiare nell'ambito del Comune di Grosseto alla data di pubblicazione del bando **(ALLEGATO c-1)**

fondo GESCAL: dichiarazione sostitutiva attestante la contribuzione al Fondo GESCAL, non inferiore ad anni 5 **(ALLEGATO c-3 e documentazione comprovante)**

Art. 6

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato dall'Ente Gestore ai sensi del titolo III^o della L.R.T. 02/2019.

Art. 7

Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto sulla base della

1 Ovvero almeno uno degli allegati sottoelencati:

- lettera di licenziamento;
- copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 30%;
- copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione o altra documentazione;
- documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine;
- indicazione partita IVA o numero iscrizione camera di commercio;
- documentazione medica che attesti la situazione di cui al punto f) dell'art.14 c.3 della Legge Regione Toscana 2/2019 e documentazione che attesti le spese sostenute;, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.



graduatoria definitiva a norma dell'art. 12 della L.R. 02/2019 e del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato in sede LODE Grossetano e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n 448 del 02/12/2019.

Art. 8

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online dalle ore 12:00 del giorno 30/03/2022 fino alle ore 12,00 del giorno 30/05/2022 (link, Domanda online alla pagina dedicata [Bandi e graduatorie Politiche della Casa e del Sociale](#)).

Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Servizi Sociali – ufficio casa con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di una delle seguenti modalità:

- A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- C) Carta di identità elettronica (CIE);

Il sistema, acquisita la domanda di partecipazione, procederà ad inviare in automatico, all'indirizzo di posta segnalato, un messaggio di conferma della ricezione della domanda da parte del Comune di Grosseto con il relativo numero di pratica che sarà utilizzato anche per la redazione delle graduatorie

La domanda una volta inoltrata potrà essere integrata o modificata entro la data di scadenza dei termini per la presentazione solo a fronte di istanza formale pervenuta al Comune di Grosseto utilizzando il modulo che sarà messo a disposizione sulla pagina istituzionale del Comune dedicata [Bandi e graduatorie Politiche della Casa e del Sociale](#). L'integrazione e/o la modifica annulla automaticamente la domanda precedentemente inviata che non risulterà quindi acquisita dal sistema. In questo caso il richiedente al fine di perfezionare la propria iscrizione dovrà necessariamente inoltrare nuovamente la domanda.

L'utente può richiedere assistenza tecnico/informatica per l'inserimento online della domanda di assegnazione di alloggio ERP attraverso il modulo d'inserimento online della domanda, cliccando in alto a destra "Hai bisogno di aiuto?".

Tale servizio di assistenza verrà assicurato fino alle ore 11:00 del giorno di scadenza.

La compilazione online della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24.

Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura di invio della domanda e non sarà più consentito inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione o malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda (si raccomanda di utilizzare un indirizzo mail abilitato e controllare anche la cartella di SPAM).

2. Per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando è necessario versare una marca da bollo da 16 euro, annullarla ed inserire nella domanda di partecipazione il codice univoco riportato sulla marca da bollo, apponendovi la data dell'istanza.

Per ulteriori informazioni può essere contattato il Servizio Sociale - Ufficio Casa ai seguenti numeri 0564 488371/488369

N.B Gli operatori non forniranno alcuna informazione relativa ai contenuti del bando ed alla regolarità e completezza della domanda presentata



Art. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Comune di Grosseto entrerà nella disponibilità con la presente procedura, si comunica che Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto con sede in Piazza Duomo 1, 58100 Grosseto - nella persona del Sindaco, responsabile del trattamento dei dati.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

La liceità del trattamento dei dati da parte del Comune è basata sul consenso espresso dell'interessato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'avvio dell'istanza, per la valutazione dei requisiti di partecipazione e per l'attribuzione dei punteggi.

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di svolgimento della procedura. Tali dati saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura, per le finalità inerenti alla gestione della graduatoria nel periodo di validità della medesima e, successivamente, per il tempo in cui l'amministrazione sia soggetta a obblighi di conservazione secondo la normativa sugli archivi pubblici, ovvero per per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento.

I dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità istituzionali.

I dati personali, non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Tra i diritti riconosciuti all'interessato/a rientrano quelli di:

- Chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- Richiedere ed ottenere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).

Ai partecipanti al bando è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento in argomento.

Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale Responsabile del Procedimento il Dirigente del Settore Servizi per il Cittadino e la Famiglia del Comune di Grosseto, Dott. Felice Carullo.

Per informazioni o per ottenere copia del bando è possibile consultare il sito www.comune.grosseto.it ovvero rivolgersi all'Ufficio casa dei Servizi Sociali, ai



seguenti numeri telefonici: **0564 488371/488369** e all'indirizzo mail ufficio.casa@comune.grosseto.it.

Art. 10

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 02/2019.

Il presente bando è finalizzato alla formazione della graduatoria generale, che sostituirà integralmente la precedente conseguente al bando pubblicato in data 13/01/2020.

IL DIRIGENTE

Dott. Felice Carullo